

AGEVOLAZIONI

Investimenti in beni materiali strumentali 4.0: il requisito dell'interconnessione

di Pamela Siego – Unione Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Vicenza

Master di specializzazione

L'ORGANIZZAZIONE DIGITALE DELLO STUDIO

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

La [circolare AdE 9/E/2021](#) ha per oggetto il “**Credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi** – Articolo 1, commi da 1051 a 1063, della legge 30 dicembre 2020 n. 178 (legge di bilancio 2021) – Risposte a quesiti” e **chiarisce** diversi punti critici sollevati dalla “trasformazione” del beneficio, da maggiorazione del costo rilevante agli effetti delle quote di ammortamento deducibili dal reddito d'impresa, in **forma di credito d'imposta utilizzabile esclusivamente in compensazione** e senza limiti di fruizione.

La suddetta circolare è impostata a domande e risposte su vari **ambiti**: soggetti interessati; investimenti; ambito temporale; determinazione dell'agevolazione; utilizzo; cumulo con altre agevolazioni; rideterminazione dell'agevolazione e documentazione.

Il passaggio al credito d'imposta è stato introdotto dall'[articolo 1, commi da 184 a 197, L. 160/2019](#) (Legge di bilancio 2020). Tale normativa è applicabile agli **investimenti in beni materiali strumentali 4.0 effettuati fino al 15.11.2020** e riconosce un credito d'imposta pari a:

- 40% per gli investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
- 20% per gli investimenti tra 2,5 e 10 milioni di euro.

Tale credito è utilizzabile in compensazione nel modello F24 in cinque quote annuali di pari importo a partire dall'anno successivo all'interconnessione.

Per gli investimenti effettuati dal 16.11.2020 al 31.12.2021 o 30.06.2022 (con ordine e acconto almeno pari al 20% entro il 31.12.2021), viene applicato l'**articolo 1, commi da 1051 a 1063, L. 178/2020**. La misura del credito d'imposta è stata modificata e risulta pari a:

- 50% per gli investimenti fino a 2,5 milioni di euro;

- **30% per gli investimenti tra 2,5 e 10 milioni di euro;**
- **10% per gli investimenti tra 10 e 20 milioni di euro.**

Per gli investimenti effettuati dall'01.01.2022 al 31.12.2022 o 30.06.2023 (con ordine e acconto almeno pari al 20% entro il 31.12.2022), **tali percentuali scendono** al 40% per gli investimenti fino a 2,5 milioni di euro e al 20% per gli investimenti tra 2,5 e 10 milioni di euro.

Il credito è **utilizzabile in compensazione nel modello F24 in tre quote annuali** di pari importo a partire dall'anno dell'interconnessione.

Sotto il profilo soggettivo, il credito d'imposta è riservato alle imprese residenti nel territorio dello Stato indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico in cui operano, dalle dimensioni aziendali e dal regime contabile adottato. **Gli esercenti arti e professioni sono esclusi, per espressa previsione di legge**, dal beneficio del credito d'imposta per investimenti in beni 4.0. Sono altresì escluse le imprese con **procedura concorsuale in atto** e quelle destinatarie di sanzioni interdittive, ai sensi dell'[articolo 9, comma 2, D.Lgs. 231/2001](#).

Sotto il **profilo oggettivo**, i beni materiali strumentali per poter accedere al beneficio fiscale devono rientrare negli elenchi individuati all'interno dell'[Allegato A L. 232/2016](#) e devono essere **interconnessi**.

Il requisito dell'interconnessione deve essere verificato e attestato attraverso una **perizia tecnica asseverata** nel caso in cui il valore del bene sia superiore a 300.000,00 euro.

Secondo quanto previsto dall'[Allegato A L. 232/2016](#), i beni strumentali il cui funzionamento è controllato da **sistemi computerizzati o gestito tramite opportuni sensori e azionamenti devono necessariamente possedere cinque caratteristiche obbligatorie** nonché **almeno due su tre delle ulteriori caratteristiche previste dalla normativa**.

I **cinque requisiti obbligatori** sono individuati dalla [circolare 4/E/2017](#) e sono i seguenti:

1. controllo per mezzo di CNC e/o PLC;
2. interconnessione ai sistemi informatici di fabbrica con caricamento da remoto di istruzioni e/o part program;
3. integrazione automatizzata con il sistema logistico della fabbrica o con la rete di fornitura e/o con altre macchine del ciclo produttivo;
4. interfaccia tra uomo e macchina semplici e intuitive;
5. rispondenza ai più recenti parametri di sicurezza, salute e igiene del lavoro.

Inoltre, come già indicato, **i suddetti beni devono essere dotati di almeno due tra i seguenti ulteriori requisiti per renderli integrabili a sistemi cyberfisici**:

- sistemi di tele manutenzione e/o telediagnosi e/o controllo in remoto;
- monitoraggio continuo delle condizioni di lavoro e dei parametri di processo mediante

- opportuni set di sensori e adattività alle derive di processo;
- caratteristiche di integrazione tra macchina fisica e/o impianto con la modellizzazione e/o la simulazione del proprio comportamento nello svolgimento del processo.

L'Agenzia delle Entrate, nella [circolare 9/E/2021](#), ha confermato che è possibile l'**interconnessione tardiva** richiamando anche la [risposta all'interpello n. 394 del 08.06.2021](#).

L'interconnessione può intervenire anche in un **anno successivo a quello di effettuazione dell'investimento** e di entrata in funzione del bene e **l'agevolazione non viene meno purché le caratteristiche tecniche, richieste dalla disciplina 4.0**, siano presenti nel bene già anteriormente al suo primo utilizzo (o messa in funzione) e sempreché il soddisfacimento di tutte le caratteristiche tecnologiche e di interconnessione permangano per tutto il periodo di tempo in cui il soggetto beneficiario fruisce del credito d'imposta in oggetto.

Nella **circolare** in oggetto viene inoltre chiarito che, per gli investimenti effettuati mediante **contratti di locazione finanziaria** anche in beni **4.0**, il **credito d'imposta viene determinato considerando il costo sostenuto dal locatore** per l'acquisto dei beni e non il prezzo di riscatto.